

## Definizione

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di [estetica](#) ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Non è più prevista alcuna distinzione tra le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna.

## Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19)
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina sull'attività di acconciatore"
- Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art. 10, comma 2);
- Legge Regionale 2/02/2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia (art. 5)
- Decreto Direttore Generale 26/10/2009 n. 10863 "Adeguamento ex art. 5 della L.R. 29/06/2009, n. 9 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della L.R. 2/02/2007, n. 1, art. 5 – "Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche".
- D. LGS. 26/03/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge Regionale Lombardia 3/2012:
- Regolamento Regionale 28/11/2011, n.6

## Chi deve possedere i requisiti di accesso dell'attività:

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli art. 3, 6 e 7 della Legge 17/08/2005 n.174.

- *In caso di ditta individuale*: deve possedere i requisiti professionali: il titolare, nel caso di impresa artigiana oppure il titolare o il Direttore Tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana
- *In caso di Società artigiana*: deve possedere i requisiti professionali: almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da due soci; dalla maggioranza dei soci negli altri casi.
  - S.N.C.: qualifica professionale della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso).
  - S.A.S.: qualifica professionale di tutti i soci accomandatari.
  - S.R.L. A SOCIO UNICO: qualifica professionale dell'unico socio.
- *Società non artigiana*: deve possedere i requisiti professionali: il Direttore Tecnico.

Relativamente ai requisiti morali non devono sussistere nei propri confronti "causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965, n.575" (Legge antimafia).

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, in base al tipo di società, come segue:

- per le S.N.C. da tutti i soci

- per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari
- per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri.

## **REQUISITI PROFESSIONALI**

**In base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.**

Il superamento di un **esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:**

- dallo svolgimento di un **corso di qualificazione** della durata di **2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore)**, seguito da un **corso di specializzazione** di contenuto prevalentemente pratico  
**oppure**  
dallo svolgimento di un **corso di qualificazione** della durata di **2 anni**, seguito da un **periodo di inserimento** della durata di **1 anno** presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni
- da un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (delibera n. 385 del 02/10/2008), al momento, in attesa dell'individuazione delle modalità di effettuazione dell'esame teorico-pratico, **era sufficiente il solo possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2.** Ora, definiti da parte della Commissione Regionale per l'Artigianato, i requisiti di cui sopra devono essere seguiti dal superamento di un esame teorico-pratico.

A decorrere dall' 01/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"; **la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l'attività di acconciatore.**

L'attività di acconciatore può essere svolta anche al termine del **percorso sperimentale di formazione professionale** (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche).

Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).

Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore).

Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico dell'acconciatura" non è valido per l'esercizio della professione).

I percorsi in extra-obbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.

Per l'attività di acconciatore, a partire dall'anno solare 2010/2011, conclusa la fase transitoria seguita all'approvazione del decreto n. 8506 del 30/07/2008, è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno.

**I titoli di studio conseguiti all'estero** devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del **decreto di riconoscimento**.

**Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti:**

1. il **possesso del diploma/attestato professionale**, può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
2. la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore e il livello di inquadramento possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
3. l'esperienza maturata in qualità di socio può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
4. l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
5. l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).

Deve essere sempre garantita la presenza dell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali, durante lo svolgimento delle attività di acconciatore. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

E' vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante compreso l'esercizio al domicilio del cliente.

**Per l'inizio dell'attività occorre** presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, la S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività in via telematica mediante il portale [www.impresainungiorno.giov.it](http://www.impresainungiorno.giov.it).